COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

89.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (*Approvato dal Senato*) (3169) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 5

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

VISCARDI MICHELE, *Relatore* 3

PAG

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817);

MACCIOTTA ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387);

NAPOLI ed altri: Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI Spa (1207) 5

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

FACCHETTI GIUSEPPE 19

PAG.

GIOVANNINI ELIO 7, 8, 12, 14
GRASSUCCI LELIO 7, 9, 10, 14
NAPOLI VITO 20
PELLICANÒ GEROLAMO 14
PICCHETTI SANTINO 6, 13, 14
SACCONI MAURIZIO 8
VISCARDI MICHELE, *Relatore* . . 7, 9, 11, 12, 13
ZITO SISINIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 8, 9, 10, 12, 14

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 21

La seduta comincia alle 11.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Borghini è sostituito dal deputato Picchetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Approvato dal Senato) (3169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico », già approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 19 novembre 1985, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali.

Ricordo che nella seduta del 20 novembre abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi Alasia, Giovannini, Grassucci e Caccia per essere intervenuti nella discussione sulle linee generali; mi sembra che alcune sottolineature, contenute nei loro interventi, in ordine ad alcune delle questioni relative al disegno di legge al nostro esame, possano rappresentare per tutti noi un richiamo sulla necessità di evidenziare in maniera più adeguata il significato del provvedimento, che è non solo quello di sostenere le attività già svolte, ma anche quello di utilizzare questo strumento per le ulteriori modificazioni necessarie nel settore, anche alla luce della concorrenza e dei *partners* internazionali.

In particolare, mi sembra che il collega Alasia abbia sottolineato l'esigenza di tener conto che nella parte bassa della produzione esiste ormai un problema di concorrenza internazionale di alcuni paesi emergenti, come la Corea e l'Indonesia; di qui l'esigenza di concentrare l'attenzione della industria nazionale in quei settori nei quali sembra persistere ancora oggi un *gap* tecnologico nei confronti degli Stati Uniti, avendo coscienza dei contenuti di valore aggiunto che queste attività presentano rispetto alla cellulistica, che veniva individuata come l'area produttiva meno interessata dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica e del significato della nostra presenza nel mercato mondiale.

Questa sottolineatura del collega Alasia coglie un elemento reale: il provvedimento al nostro esame tiene conto della fase progettuale, sperimentale e certamente corrisponde più che in passato all'idea di dover conquistare degli spazi soprattutto negli altri tre settori di questo sistema aeronautico, vale a dire l'avionica, gli equipaggiamenti e la motoristica, che hanno valore superiore in termini di valore aggiunto e di *knowhow*.

Negli ultimi anni l'utilizzazione di materiale alternativo, come le fibre di carbonio, ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante anche nel settore della cellulistica; credo quindi che,

come è avvenuto per altri settori, anche in questo si sia superata da tempo una sorta di distinzione fra tradizionale e nuovo, in quanto l'innovazione procede in maniera orizzontale più che verticale. Nel settore della cellulistica l'acquisizione di nuove conoscenze, la costituzione di una nuova società da parte dell'Aeritalia, dell'Ansaldo, della Pirelli e di un gruppo imprenditoriale privato per lo sviluppo di fibre di carbonio sono la testimonianza che si possono avere degli *inputs* utili per questo settore e per l'attività produttiva del nostro paese.

Una seconda questione emersa con grande evidenza è quella relativa al raccordo tra le attività civili e militari ed il dualismo nord-sud e, quindi, alla volontà di incrementare nel nostro paese le attività produttive rivolte alla pace ed allo sviluppo pacifico dei popoli mediante le produzioni civili. Si argomenta che, essendo queste collocate prevalentemente nell'area meridionale, compiere questa scelta significa anche farla coincidere con l'opzione di fondo, condivisa da maggioranza ed opposizione, volta ad agevolare la ripresa dello sviluppo meridionale.

Da questo punto di vista, ritengo che l'indicazione di eventuali aggiustamenti all'interno delle procedure e degli incentivi previsti nel provvedimento al nostro esame possa essere presa in considerazione.

Esiste un'ultima questione molto rilevante, già sottolineata negli interventi dei colleghi e nella mia relazione: vi sono delle sovrapposizioni che devono essere superate il più rapidamente possibile per un rilancio di questo settore nell'ambito internazionale ed al fine di realizzare tutte le sinergie necessarie.

Vorrei confermare quanto ho dichiarato nella relazione e ricordare, contemporaneamente, che le iniziative adottate dalla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali rappresentano il segno della maturazione dei tempi per quanto riguarda la definizione del ruolo della presenza pubblica nel settore aeronautico, con il conseguente superamento degli attuali livelli di distonia e di sovrapposizione produttiva.

Come relatore e come rappresentante del gruppo della democrazia cristiana non intendo ostacolare qualunque tipo di iniziativa tendente a questo fine, tuttavia, debbo esprimere forti perplessità e dubbi circa l'opportunità politica di emendare il testo, con un inevitabile allungamento dell'*iter* legislativo. Una scelta di tal genere sarebbe in aperto contrasto con le aspettative del settore.

Suggerisco, quindi, ai colleghi di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno che sicuramente potrebbe essere accettato dal Governo.

Infine, mi riservo ulteriori valutazioni dopo le dichiarazioni del Governo e al momento dell'esame degli articoli.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Comunico di aver trasmesso alla Commissione la documentazione richiesta riguardante le linee direttrici e le caratteristiche dell'intervento a sostegno dell'industria aeronautica. Tale documentazione comprende anche una serie di tabelle elaborate sulla base di utilizzazione della legge n. 46.

Per quanto riguarda poi i problemi strettamente procedurali, concordo con il relatore sull'esigenza di non modificare il testo trasmesso dal Senato. Inoltre, ricordo che le finalità del provvedimento sono a favore dell'industria civile il cui sviluppo è ritenuto essenziale dal Governo.

Passando ad una considerazione complessiva, gli eventuali emendamenti non sarebbero tali da modificare sostanzialmente il provvedimento, per cui, essendone urgentissima l'approvazione, essi potrebbero essere inseriti con strumenti diversi. Mi rimetto, pertanto, alla Commissione.

Infine, vorrei riprendere alcune considerazioni espresse dai colleghi comunisti. In particolare, l'onorevole Grassucci ha sostenuto che sia un errore riproporre attraverso questo provvedimento una « politica di settore », ormai ritenuta superata;

e che, forse, sarebbe più opportuno perseguire una « politica per fattori ».

Su questo argomento si può discutere a lungo, tuttavia, desidero ricordare che quello aeronautico è un comparto che in gran parte produce le tecnologie che usa e, quindi, va considerato a sé stante. Pertanto, la sola « politica per fattori » non sarebbe sufficiente a realizzare le ricadute tecnologiche indispensabili per mantenere un settore così particolare. Inoltre, la fase di sviluppo dei prototipi presenta notevoli problemi per l'elevata concentrazione dei costi, ma ulteriori problemi sono posti dalla fase di produzione e di commercializzazione. Si tratta di fasi peculiari di questo settore che non possono essere finanziati in base alla legge n. 46.

Comprendo le preoccupazioni dei colleghi, ma vorrei che essi tenessero sempre ben presenti le peculiarità tipiche del settore aeronautico. Se vogliamo seguire la strada indicata dai colleghi, dobbiamo cambiare la filosofia della legge n. 46 e sicuramente ne snatureremmo il tipo di intervento. L'andamento dei costi e l'elevatezza dei fabbisogni finanziari dell'industria aeronautica rendono insufficiente lo strumento rappresentato dalla legge n. 46 del 1982, come dimostrano le tabelle che ho trasmesso alla Commissione. Non sarebbe congruo pensare di modificare tale legge per andare incontro a queste esigenze. Anche altri settori, che possono non avere peculiarità definite, chiederebbero maggiori agevolazioni come quelle accordate al settore aeronautico.

Ho già parlato della contrapposizione tra il settore civile e quello militare. Vorrei solo aggiungere che il provvedimento è stato concepito essenzialmente a favore del settore civile; questa è la volontà del Governo.

La tabella sul confronto dei costi dimostra che le produzioni civili presentano costi elevati nella fase di sviluppo e di programma a più lunga realizzazione rispetto al settore militare; sono fenomeni dovuti alle diverse caratteristiche dei prodotti ed al ruolo stabilizzatore della domanda pubblica nel settore militare. Tali fenomeni determinano una più stringente necessità di ricorrere a collaborazioni internazionali e di usufruire dei benefici del disegno di legge al nostro esame.

Fatte queste considerazioni, mi riservo di approfondire tali questioni – se saranno presentati emendamenti – dopo che i colleghi avranno avuto modo di esaminare la documentazione che ho loro consegnato.

PRESIDENTE. Poiché la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa (1817); e delle proposte di legge Macciotta ed altri: Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (387); Napoli ed altri: Nuove norme per la disciplina dell'attività della GEPI Spa (1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI Spa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Macciotta ed altri: « Norme per la liquidazione della GEPI Spa e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi »; Napoli ed altri: « Nuove norme per la disciplina della attività della GEPI Spa ».

Ricordo che nella seduta del 21 novembre scorso la Commissione ha respinto l'emendamento 3. 2, per il quale era stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Desidero precisare che l'emendamento 1. 1, approvato nella precedente seduta, deve essere considerato non come sostitutivo del secondo periodo dell'articolo 1, ma come aggiuntivo; esso non implica assolutamente la cancellazione dell'ultimo periodo del primo comma, il quale sopravvive. Gli uffici sono stati indotti in errore in quan-

to, anche dopo la modifica di tale emendamento da parte del presentatore, è rimasta invariata la formula « sostituire il secondo periodo con il seguente ».

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, di ciò si terrà conto in sede di coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Vorrei inoltre fare una osservazione sull'articolo 2. Dopo aver modificato i primi tre commi, abbiamo soppresso il punto *d*) del quarto comma. Le strade da seguire sono due: o sopravvive il quarto comma nell'attuale formulazione e senza il punto *d*) – ma allora occorre una stesura più concreta del punto *b*) – oppure bisognerebbe considerare i punti elencati nel quarto comma riferiti non all'articolo nel suo complesso ma solo al secondo comma. Al punto *b*), dove si parla di « costituire società o partecipare a società costituite » bisognerebbe aggiungere « anche » per comprendere sia i contenuti del secondo comma sia quelli del terzo; in caso contrario, non avremmo l'indicazione degli strumenti operativi del terzo comma e dovremmo aggiungere all'articolo 3 un altro comma che appesantirebbe il testo. Al punto *b*) dovremmo sostituire le parole « di aziende » con le altre « delle aziende », per non modificare quanto abbiamo approvato precedentemente.

PRESIDENTE. Penso che l'articolo aggiuntivo preannunziato dal relatore possa trovare un giusto inserimento in sede di coordinamento formale del testo.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento 3. 4:

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 3.

Gli onorevoli Pellicanò e Nucara hanno presentato il seguente emendamento 3. 4.A:

All'articolo 3 sopprimere il quarto comma.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Gli onorevoli Picchetti e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento 3. 5:

All'articolo 3 sostituire il comma 4 con i seguenti:

« Il CIPI, quando in una determinata area caratterizzata dalla presenza di un settore industriale tipico ed essenziale per l'area stessa e di interesse nazionale, ritenga che le risorse produttive esistenti localmente possano essere valorizzate e riorganizzate, particolarmente in situazione di crisi o difficoltà delle imprese, tenuto conto prioritariamente delle eventuali partecipazioni della GEPI spa in quell'area e valutata positivamente la possibilità da parte della finanziaria di acquisire conoscenze ed esperienze utili al migliore adempimento dei propri fini istituzionali, può chiamare, anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge, la GEPI spa a promuovere e partecipare, in concorso con soggetti pubblici e privati, e nelle forme associative opportune, ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate.

La partecipazione della GEPI spa alle iniziative di cui sopra deve essere sempre di minoranza, e non può superare complessivamente il 10 per cento del proprio capitale sociale ».

SANTINO PICCHETTI. Sono sinceramente curioso di ascoltare le osservazioni del relatore e del Governo in merito alla nostra proposta di sostituire il quarto comma dell'articolo 3 con uno completamente nuovo che pone la questione delle deroghe che tanto clamore hanno suscitato nei precedenti articoli ed emendamenti. La maggioranza ed il Governo si trovano in una posizione contraddittoria, a nostro giudizio, di fronte proprio al problema delle deroghe per gli interventi della GEPI nelle aree del centro-nord, le cosiddette « aree-prodotto ».

Abbiamo presentato quest'emendamento perché siamo convinti della necessità di mutare la natura e la funzione della

GEPI in modo tale che i suoi interventi siano sempre più in difesa dell'occupazione.

L'impostazione dell'intervento GEPI data dal relatore è tale che essa può essere coinvolta in processi che non favoriscono, invece, l'occupazione, specialmente nelle « aree-prodotto ». Il nostro intento è, al contrario, quello di circoscrivere l'intervento della GEPI nelle aree in cui si registrano crisi e che per questo necessitano di notevoli sostegni.

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, a mio giudizio, l'emendamento 3. 5 da lei presentato contrasta con le finalità complessive del provvedimento al nostro esame, in quanto in precedenza è stata respinta la possibilità di intervento della GEPI nelle aree del nord.

LELIO GRASSUCCI. Uno dei possibili criteri è la presenza eventuale.

ELIO GIOVANNINI. Già nel corso dell'ultima seduta, durante la discussione sul terzo comma dell'articolo 3, avevo preannunciato l'intervento che ora sto per fare sul quarto comma di tale articolo. Non c'è dubbio che dal punto di vista formale l'emendamento 3. 5 può essere interpretato come un potere di intervento in queste aree che presentano caratteristiche particolari di interesse nazionale o che sono localizzate al sud, perché la Commissione ha già stabilito che finora la GEPI interviene nel sud. Su questo punto c'è stato un voto e quindi mi sembra formalmente proponibile una norma che prenda in considerazione un orientamento della GEPI ad intervenire particolarmente in queste aree che presentano determinate caratteristiche.

Il problema che invece desidero affrontare, sul quale sono curioso di conoscere l'opinione del Governo, è quello relativo al modo in cui il Governo stesso intende risolvere una questione che è tutta politica. Il quarto comma dell'articolo 3 rappresenta la seconda deroga che viene proposta nel testo rispetto alle finalizzazioni del provvedimento. Il Governo ha respinto la prima deroga (di cui si è discusso la settimana scorsa) in nome di un principio generale rigido e tassativo, vale a dire l'idea che fosse politicamente sbagliato estendere comunque l'area di intervento della GEPI a situazioni esterne al sud, ed ha sottolineato con grande forza che ciò avrebbe rappresentato uno stravolgimento della legge.

Chiedo al Governo (il quale ha impedito che questo provvedimento potesse essere usato nei confronti di situazioni di emergenza dal punto di vista produttivo in aree esterne al sud) quali sono i principi e le valutazioni politiche che lo spingono a ritenere invece che, in deroga a quanto è stato finora stabilito, la GEPI possa essere utilizzata come strumento di politica industriale nelle aree che hanno determinate caratteristiche. È necessario chiarire questo punto per capire quale sarà la nuova GEPI.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'emendamento 3. 5 si differenzia dall'attuale formulazione del quarto comma dell'articolo 3 in quanto vengono aggiunte le seguenti parole: « particolarmente in situazione di crisi o difficoltà delle imprese, tenuto conto prioritariamente delle eventuali partecipazioni della GEPI Spa in quell'area e valutata positivamente la possibilità da parte della finanziaria di acquisire conoscenze ed esperienze utili al migliore adempimento dei propri fini istituzionali ».

In tale emendamento si fissa il principio di partecipazione di minoranza (che è contenuto anche nell'emendamento Sacconi 3. 6) con un limite del 10 per cento del capitale sociale della GEPI, che è cosa di non poco conto. Le affermazioni del collega Giovannini forniscono un ulteriore chiarimento al significato di questo inciso.

In effetti, tale formulazione del quarto comma intende consentire – in deroga alla legge – alla GEPI di partecipare ad iniziative con quote di minoranza, come prevede l'emendamento Sacconi. L'inciso dell'emendamento del gruppo comunista punta ancora una volta a trasferire la logica di un intervento esclusivamente oriz-

zontale, con le parole « tenuto conto prioritariamente delle eventuali partecipazioni della GEPI Spa », togliendo significato alla parte finale dell'inciso.

Se vogliamo consentire che l'esperienza della GEPI confluisca in aree diverse, quindi anche al nord, limitatamente alla fattispecie richiamata all'inizio del quarto comma, possiamo utilizzare tale esperienza a sostegno di un problema particolare; da ciò deriva l'acquisizione di conoscenze dovute alla sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati.

Per questi motivi invito i colleghi del gruppo comunista a modificare l'emendamento 3. 5 anche sulla base dell'emendamento Sacconi 3. 6; nutro infatti alcune preoccupazioni sulla quota di minoranza nell'ambito di un *plafond* del 10 per cento del capitale sociale della GEPI. Esprimo parere contrario all'emendamento 3. 5 qualora non dovesse esserne modificata l'attuale formulazione.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei fare una premessa. Di fronte agli emendamenti presentati da deputati la posizione del Governo può essere diversa, articolata. Nella scorsa seduta il Governo si è dichiarato favorevole anche ad emendamenti presentati dall'opposizione, mentre in altri casi si è opposto ad emendamenti presentati sia dall'opposizione sia dalla maggioranza; altre volte si rimette alle decisioni della maggioranza. Ma non esistono maggioranze e minoranze arroccate nelle loro posizioni, definite pregiudizialmente.

Per quanto riguarda l'emendamento Sacconi ed altri, vi è una differenza essenziale rispetto al precedente emendamento Borghini, il cui scopo era quello di modificare la filosofia del provvedimento estendendo alle regioni del nord l'intervento ordinario della GEPI. In questo caso non si tratta di un intervento ordinario, ma di un intervento finalizzato alla prestazione di assistenza e servizi alle imprese interessate.

Peraltro, in aree delimitate e caratterizzate dall'esistenza di un settore industriale tipico di interesse nazionale è previsto un intervento della GEPI di tipo nuovo, in un certo senso anomalo e non l'estensione, in via di deroga, dell'intervento ordinario. Ritengo che questo nuovo tipo di intervento possa essere utilizzato positivamente per le normali attività della GEPI nelle regioni meridionali.

MAURIZIO SACCONI. Mi dispiace che non venga compresa dai colleghi la *ratio* della nuova funzione che vogliamo assegnare alla GEPI. Eppure, poco fa il collega Picchetti parlava della GEPI come di una agenzia nazionale. Su questo concordo, perché essa deve essere il braccio operativo della nostra amministrazione in riferimento all'industria manifatturiera la quale, per definizione, non ha valenza strategica tale da essere oggetto di altro tipo di intervento pubblico.

Ora, qual è l'intervento principale surrogatorio di quello pubblico nel campo manifatturiero? È quello riguardante l'imprenditorialità nelle aree in cui, per varie ragioni che si riflettono sulle infrastrutture e sulla formazione del capitale umano, essa è debole.

Questo è il compito principale di una agenzia nazionale che intervenga nel campo delle manifatture per surrogare la carente imprenditorialità, laddove si manifesti. È evidente che principalmente opera nelle regioni meridionali.

ELIO GIOVANNINI. Non principalmente, la GEPI è obbligata agli interventi in tali regioni.

MAURIZIO SACCONI. Abbiamo ritenuto che il Mezzogiorno sia l'area in cui si concentra maggiormente la necessità di questo tipo di intervento, perché nelle altre aree del paese vi è una imprenditorialità privata in grado di intervenire in caso di crisi aziendali.

Un altro settore di intervento dell'agenzia pubblica è quello rappresentato da singole imprese – circa 50 – a valenza internazionale che si trovano in una situazione di carenza di imprenditorialità

collettiva. Spesso si tratta di imprese che non si sono interconnesse al sistema industriale complessivo che le circonda.

Infatti, spesso solo grazie alla sollecitazione di un agente esterno questi operatori si riuniscono fra di loro in consorzi e società di servizi. In tal modo si creano componenti terziarie che vanno in qualche modo incentivate. Non bisogna, invece, predisporre interventi che rientrino nella logica della trasformazione classica di queste aree di crisi, ma consentire il passaggio dal periodo industriale a quello postindustriale.

Purtroppo, di queste « aree-prodotto » non ci si occupa a sufficienza, anche se di esse fanno parte grandi imprese degne di essere riattivate. È per questo motivo che mi auguro che questa agenzia pubblica svolga la funzione stimolatrice che le abbiamo assegnato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Ferroni 3. 5, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Sacconi, Pellicanò e Facchetti hanno presentato il seguente emendamento 3. 6:

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole da: « in concorso » *fino alla fine con le seguenti*: « comunque con quota di minoranza a forme associative di soggetti pubblici e/o privati ed iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate ».

LELIO GRASSUCCI. Desidero far notare al relatore che « quota di minoranza » può anche significare il 49 per cento.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3. 6.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sacconi 3. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

L'onorevole Macciotta e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 3. 0. 1:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e l'IMI possono comandare personale alle loro dipendenze presso la GEPI SpA.

L'ENI, l'IRI e l'EFIM, direttamente o tramite loro società, sono altresì autorizzati a stipulare con la GEPI SpA contratti, accordi o convenzioni per:

a) la fornitura o subfornitura di prodotti e semilavorati;

b) il trasferimento di tecnologie, conoscenze, servizi;

c) la formazione e la qualificazione del personale.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, sono altresì autorizzati a realizzare con la GEPI SpA, società e/o accordi aventi per oggetto iniziative che consentano la promozione e l'individuazione di occasioni di lavoro per il reimpiego di lavoratori, di cui all'articolo 2, comma 3.

LELIO GRASSUCCI. Si intende che le ultime parole dell'emendamento sono quelle che erano state soppresse dall'emendamento 2. 5.A all'articolo 2.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. In relazione a questo coinvolgimento degli azionisti, già in occasione della discussione sull'emendamento 1. 3 presentato dall'onorevole Pellicanò abbiamo convenuto sulla opportunità non tanto di inserire tale norma nel provvedimento, quanto piuttosto di dare un orientamento dinamico alle obbligazioni ed un ruolo più attivo agli enti. Sono contrario all'inserimento

di questo articolo nel testo perché lo appesantirebbe inutilmente, senza realizzare un coinvolgimento di questi enti in una chiave di raccordo delle loro politiche con quelle assegnate alla GEPI; esso potrebbe costituire un'affermazione più strettamente burocratica e non di conquista di un nuovo ruolo da parte dei soci azionisti.

Per questo motivo invito i colleghi del gruppo comunista a ritirare l'articolo aggiuntivo e a ripresentarlo come ordine del giorno.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

LELIO GRASSUCCI. Ci dispiace di non poter accogliere l'invito del relatore. Riteniamo infatti che, se c'è qualcuno in Italia che può e deve fare attività di *job creation,* fornitura di servizi reali per il paese, non è la GEPI (come si è voluto disporre con la nuova stesura dell'articolo 3), ma sono effettivamente gli enti a partecipazione statale. Esiste un problema di strategia di questi enti che si va comunque definendo: in questo senso vi è già un impegno delle stesse direzioni degli enti. In particolare, il provvedimento è stato finalizzato dalla maggioranza al Mezzogiorno e mi pare che di questo nel Mezzogiorno vi sia bisogno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Macciotta ed altri 3. 0. 1., contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Pellicanò e Nucara hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 3. 0. 2.:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

La GEPI partecipa al capitale sociale delle aziende da risanare in posizione di minoranza. L'importo totale dei finanziamenti e di ogni altra garanzia concessa non può eccedere quello del capitale sociale sottoscritto dalla GEPI nella medesima azienda.

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3. 0. 3.:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

Per l'attuazione di quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 2 la GEPI è autorizzata a costituire società e/o partecipare a società già costituite e prestare servizi ed assistenza.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 3. 0. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Viscardi 3. 0. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Agevolazioni tributarie*).

1. L'attività, il funzionamento e le operazioni della GEPI S.p.A. e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esse inerenti, la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, le garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, le cessioni dei crediti, i suoi rapporti con le società di cui agli articoli 2 e 3 e gli atti, contratti e formalità compiuti in attuazione di interventi GEPI S.p.A. dalle società di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'adempimento

di condizioni richieste dalla GEPI S.p.A. anche durante il corso degli interventi medesimi, sono esenti da ogni tassa ed imposta indirette sugli affari presente e futura ferma restando la disciplina IVA.

2. Gli aumenti di capitale della GEPI S.p.A., gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale, in qualunque forma attuati, dalle società di cui al primo comma nonché le fusioni da esse attuate, sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire cinquantamila.

3. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti, che partecipano al capitale delle società di cui al primo comma si applicano, per i primi quattro esercizi, i benefici fiscali di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

4. Nei confronti delle società di cui agli articoli 2 e 3 non hanno efficacia l'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, gli articoli 66 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e gli articoli 2112 e 2560 del codice civile.

5. Gli onorari notarili per tutti gli atti, contratti e operazioni di cui al primo e secondo comma sono ridotti ad un quarto.

In conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il relatore ha presentato il seguente emendamento 4. 1.:

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

« 6. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1986.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 2.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'articolo 4 (il cui titolo, « Agevolazioni tributarie », dovrà essere modificato) riguarda una serie di adempimenti non solo fiscali, ma anche concernenti particolari applicazioni di norme; ritengo che tale articolo possa confermare questa particolare natura privatistica della GEPI.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 29 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 5 marzo 1982, n. 63 e 31 maggio 1984, n. 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. Ai lavoratori di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sino al 31 dicembre 1985 purché fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 e 3 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti provvede la Cassa integrazione guadagni con le procedure previste dal comma 5 e 6 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 5. 2:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente.

ART. 5.

1. Al personale in carico alle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, numero 63, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 684, dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, si applica la disciplina prevista dagli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al 31 dicembre 1986.

2. Ai lavoratori di cui al precedente comma si applica la disciplina di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° e 2° comma, prevede la Cassa Integrazione Guadagni con le procedure previste dal 5° e 6 comma della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Gli interventi della GEPI che attuino iniziative produttive che consentano il reimpiego del personale di cui al 1° comma, devono prevedere una durata non superiore a 3 anni dall'avvio della produzione e la possibilità di cessione della partecipazione detenuta dalla GEPI nello stesso termine.

5. Agli interventi di cui al comma precedente si applicano i commi 1 e 8 del precedente articolo 2.

5. 2.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Il nuovo testo contiene una diversa specificazione delle leggi cui fare riferimento per l'applicazione della legge.

Inoltre, gli interventi della GEPI devono prevedere una durata superiore a tre anni dall'avvio effettivo della produzione.

ELIO GIOVANNINI. In questo modo, quindi, si guadagnano degli anni.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 2 interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Picchetti e i deputati del gruppo comunista hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 5. 0. 1.:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Per quanto concerne le partecipazioni che attualmente detiene la GEPI spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro della industria una relazione analitica relativa a:

a) alle imprese che è possibile collocare sul mercato, con indicazione dei prevedibili tempi di cessione delle partecipazioni;

b) le imprese che è possibile risanare, con indicazione dei tempi prevedibili delle risorse e delle azioni necessarie;

c) le imprese da porre in liquidazione perché ritenute non risanabili e il numero dei lavoratori interessati;

d) le ipotesi di reimpiego in attività sostitutive dei lavoratori assunti in carico per effetto della legge 28 novembre 1981, n. 784 e 27 settembre 1982, n. 684.

Il Ministero dell'industria, acquisite anche le osservazioni delle regioni interessate e delle Confederazioni sindacali

dei lavoratori, nei successivi novanta giorni, trasmette al CIPE la relazione con proprio parere, per le necessarie deliberazioni che sono emanate.

Il CIPI, nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3, comma secondo, può dettare disposizioni particolari per le partecipazioni attualmente detenute dalla GEPI spa, ivi compresa l'eventuale ripartizione delle risorse necessarie al risanamento.

In ogni caso l'intervento della GEPI spa, non può prolungarsi oltre il termine previsto dal precedente articolo 2.

SANTINO PICCHETTI. La nostra proposta è talmente chiara che si illustra da sé. Vorremmo conoscere le opinioni del relatore e del Governo.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Poiché sono favorevole solo ai primi due commi dell'articolo aggiuntivo, propongo di votarlo per parti separate, nel senso di votare prima i primi due commi e successivamente gli altri due.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo aggiuntivo Picchetti ed altri, accettati dal relatore.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo aggiuntivo Picchetti ed altri, non accettati dal relatore.

(*Sono respinti*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Sostituzione di norme e modifiche di direttive e di indirizzi*).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo II della legge 23 marzo 1971, n. 184, gli articoli 2, settimo comma, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, sono sostituiti da quanto disposto dalla presente legge.

2. Fino all'emanazione dei nuovi indirizzi e direttive restano valide, compatibilmente con le norme contenute nella presente legge, quelle attualmente in vigore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*).

Agli oneri della presente legge per il triennio 1985-1987 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già disponibili, di cui all'articolo 14 della legge finanziaria 1985.

In conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il relatore ha presentato il seguente emendamento 7. 1:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*).

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 3 della presente legge provvede la GEPI spa a carico delle proprie dotazioni, quali risultano anche per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al netto degli oneri per le minori entrate di cui al precedente articolo 4.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bianchini, Salerno, Facchetti e Pellicanò hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione,

impegna il Governo

alla individuazione delle forme e degli strumenti per una maggiore responsabilizzazione degli azionisti IRI, ENI, EFIM per quanto riguarda gli aspetti finanziari dei programmi di attività della GEPI al fine di poter esercitare un ruolo più puntuale nell'utilizzo e nella finalizzazione degli apporti finanziari dell'azionista, nonché una migliore sinergia tra la GEPI ed i soci azionisti,

sollecita il Governo

a promuovere, nelle iniziative GEPI, maggiori partecipazioni azionarie e finanziarie di privati con l'obiettivo di adottare un assetto azionario in cui la GEPI rivesta il ruolo di partecipante di minoranza ed in cui sia sempre più rilevante e responsabile la posizione degli altri *partners* pubblici e privati.

0/1817-387-1207/XII/1.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GEROLAMO PELLICANÒ. Non insistiamo, signor presidente.

LELIO GRASSUCCI. Vorrei far rilevare che l'impegno assunto dal Governo è del tutto aleatorio ed insignificante, perché quando si è trattato di discutere nel merito la maggioranza ha espresso un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ELIO GIOVANNINI. Forse il sottosegretario Zito ricorderà che circa un anno e mezzo fa, quando iniziammo la discussione su questo provvedimento, ebbi già occasione in quella sede di esprimere una valutazione piuttosto critica sul possibile riutilizzo di uno strumento come questo rispetto alle esigenze nel campo della politica industriale e rispetto anche alle questioni che si sono storicamente determinate in merito all'occupazione. Non mi richiamo ai vecchi discorsi, desidero invece svolgere alcune osservazioni sul testo che ci accingiamo a votare.

Questa GEPI è uno strumento di politica industriale che può essere utilizzato per compiere delle azioni che rivestono qualche interesse. A parte la forzatura del collega Sacconi (che ha prospettato esigenze alle quali non sono particolarmente contrario), mi sembra che in pratica si sia approfittato di una legge esistente, di un « autobus in corsa », per aggiungere una esigenza nuova. A parte questa forzatura, totalmente estranea allo spirito ed ai contenuti del provvedimento, sulla cui applicabilità nutro alcuni dubbi, questa legge non è di politica industriale; ci troviamo di fronte ad un provvedimento totalmente rovesciato rispetto alla GEPI storica, a come è nata e a come è stata finalizzata.

Nel corso della discussione sono avvenuti dei fatti estremamente importanti e, secondo me, gravi. La maggioranza ha cancellato il primo comma dell'articolo 2, relativo alla difesa ed al sostegno dell'occupazione; ha cancellato uno « specialmente » che serviva a finalizzare l'intervento della GEPI all'occupazione delle aziende interessate, sostituendolo con un « anche ». Sempre nello stesso articolo 2, la maggioranza ha soppresso il punto *d*) in cui

riemergeva, sia pure pallidamente, l'idea che le somme dei contribuenti assunti dalla GEPI, utilizzate per questa operazione, potessero essere finalizzate alla difesa dell'occupazione. L'« architrave storica » della vecchia GEPI è stata fatta saltare esplicitamente, è stata cancellata dalla maggioranza.

Siamo di fronte (uso un termine un po' ottocentesco) ad uno spostamento politico dell'asse della GEPI dal capitale al lavoro. Avete abolito la finalizzazione occupazionale della GEPI e avete prodotto una « leggina » forse inutile che si aggiunge alla legislazione esistente e forse la complica, che addossa al contribuente ed allo Stato alcuni compiti marginali di politica industriale. Avete attuato la « controriforma » della GEPI storica, non avete costruito uno strumento di politica industriale.

Per questi motivi, non solo per quello che avete modificato in peggio ma anche per ciò che non avete fatto, il gruppo della sinistra indipendente voterà contro questo provvedimento.

SANTINO PICCHETTI. Giungiamo al voto finale su un provvedimento di riordino della GEPI dopo un travagliato *iter* che si conclude in modo non soddisfacente e non prevedibile, infatti la maggioranza, come il conte Ugolino, si è rimangiata alcune posizioni di un certo interesse, da essa stessa protette, contenute nel testo predisposto dal Comitato ristretto, nei confronti del quale avevamo assunto posizioni critiche favorevoli a positivi sviluppi e non a ripensamenti e ritirate.

Il voto contrario del gruppo comunista assume tutte le caratteristiche di una precisa denuncia contro i facili ripensamenti di chi ha subordinato ad una logica di schieramento posizioni su contenuti di riordino della GEPI già acquisiti e verso i quali avevamo mostrato apprezzamento. Senza ignorare alcuni aspetti (per i quali anche noi ci siamo battuti) tendenti a ridefinire compiti e ruolo della GEPI in termini di più attiva presenza nella politica industriale, il provvedimento che la Commissione voterà avrebbe potuto avere un peso ed una incisività ben maggiori di quelli che ha, se fossero stati acquisiti alcuni contributi forniti dal gruppo comunista.

L'assenza di una guida della politica industriale è unanimemente individuata come una delle ragioni fondamentali della particolare gravità della crisi del nostro paese rispetto alle altre economie industriali. Gli strumenti tradizionali di politica industriale, come la legge n. 675, la « legge Prodi » eccetera, sono giunti, o meglio, sono stati portati verso una crisi definitiva, mentre altri strumenti non sono stati ancora approntati.

Per questo ci siamo particolarmente impegnati a definire un provvedimento legislativo di riordino della GEPI (siamo stati, infatti, tra i primi a presentare una specifica proposta di legge) poiché ritenevamo e riteniamo questa soluzione tutt'ora un valido strumento specifico di intervento pubblico nella crisi di imprese. Il risultato, purtroppo, contrariamente a quanto è avvenuto con la legge sulla cooperazione (la *ex* legge Marcora), è molto lontano da quello che avevamo ipotizzato, un risultato che non ci soddisfa per le ragioni che cercherò, sia pur brevemente, di spiegare.

Il punto davvero qualificante per noi, in tutta questa vicenda della GEPI, era ed è quello di riconsiderare l'esperienza della GEPI stessa dopo gli interventi messi in atto in virtù della legge istitutiva e, ancor di più, dopo quelli effettuati con le disposizioni della legge n. 675 del 1977, che ridussero l'operatività della GEPI ai soli territori meridionali.

Noi contestiamo l'opinione espressa, anche in questa Commissione, secondo cui la GEPI sarebbe uno strumento del tutto obsoleto e, quindi, eliminabile. Riteniamo tutt'ora valida una organica politica di salvataggi industriali e, quindi, l'esistenza di specifici strumenti di intervento a fronte dei grandi processi di ristrutturazione dell'industria italiana, ancora ben lungi dall'essere compiuti.

Questi processi non possono svolgersi sotto l'insegna del più assoluto concetto di liberismo economico, che ha, come re-

gola tipica, quella per cui è il mercato a decidere quali imprese debbano « vivere » e quali, invece, « perire ». Noi siamo, pertanto, favorevoli ad un mercato sul quale operino le imprese nel rispetto – però – di determinate condizioni circa la disponibilità di risorse, di sostegni diretti ed indiretti.

Uno strumento come la GEPI deve servire ad impedire che crisi di imprese giudicate temporanee e superabili diventino strutturali, con la perdita inevitabile di impianti produttivi a livello occupazionale.

Nella votazione sugli emendamenti presentati ai vari articoli del provvedimento di legge, la maggioranza ha voluto approvare un emendamento presentato dall'onorevole Facchetti, che proponeva la soppressione del primo comma dell'articolo 2 e con il quale si riconosceva che l'opera della GEPI era finalizzata alla difesa e al sostegno dell'occupazione. È stato detto, dal relatore e dal sottosegretario Zito, che non c'era bisogno di esplicitare termini considerati impliciti nel più generale contesto della legge.

Ho voluto rileggere i vari dibattiti che si sono, via via, succeduti su questi temi e, in particolare, sul quesito se la GEPI costituisca o meno uno strumento per la difesa ed il sostegno dei livelli occupazionali. Dibattiti, questi, ampi e niente affatto nominalistici, che si sono svolti prima e durante la vigenza della legge istitutiva della GEPI.

Mi permetto, dunque, di invitare il relatore e il sottosegretario Zito a fare altrettanto per riuscire a cogliere il significato profondo della soppressione di quei termini dai fini istituzionali per i quali è chiamata ad operare la GEPI.

In poche parole, se si elimina il riferimento « difesa e sviluppo dell'occupazione » dalle finalità di un intervento, quest'ultimo si riduce, essenzialmente, ad operazioni economiche e produttive che sottendono altri valori, tra i quali l'occupazione, che è ridotta a fatto marginale e, comunque, secondario.

Trovo veramente strano ed anche incomprensibile che l'amico Viscardi, con una rilevante esperienza sindacale, in un modo così distratto abbia convenuto con l'onorevole Facchetti sul punto in discussione. Così come è in qualche modo paradossale che anche i compagni socialisti, dopo le ponderose analisi e proposte del piano decennale presentato dall'onorevole De Michelis, abbiano snobbato questo punto che al contrario, a mio avviso, deve essere al centro di ogni ragionamento concernente interventi pubblici in economia, specie in questa fase di cambiamenti tecnologici e di invenzioni che non comportano automatismi con la difesa e lo sviluppo dell'occupazione. Tutto ciò è ulteriormente convalidato dal modo come (d'altra parte questo è emerso dallo stesso esame degli emendamenti) si è avuta cura di non impegnare troppo la GEPI nelle aziende in cui sarà chiamata ad operare per riassorbire gli esuberi di manodopera che si rendessero necessari per il risanamento delle aziende partecipate. Altro che occupazione al primo posto!

Guardando alla situazione attuale e all'immediato futuro, circa i problemi che si ripropongono per una politica di salvataggi delle imprese in crisi, considerando la realtà complessiva delle varie aree geografiche del paese, ci si deve chiedere realisticamente se uno strumento di intervento per le imprese in crisi debba operare solo per il Mezzogiorno.

Respingendo il nostro emendamento che riportava la GEPI a determinate condizioni, ed in termini più selettivi, ad intervenire nelle imprese in crisi nel centro-nord nonché a sopprimere il punto 3) dell'articolo 3 del testo unificato, che autorizzava la GEPI, in deroga del primo comma dell'articolo 2, ad intervenire nel centro-nord a sostegno di iniziative di creazione del lavoro, si è voluto mantenere rigorosamente la GEPI nei territori meridionali affermando che tutto ciò è una priorità meridionalista da riconoscere. Per noi, al contrario, tale priorità va ricercata non nella creazione di strumenti esclusivi per il sud, ma in strumenti e politiche industriali di carattere nazionale che contengano in esse una priorità strategica verso il Mezzogiorno.

Ci conforta, in questa posizione, quanto affermato nel documento unitario della federazione CGIL - CISL - UIL nazionale sulla GEPI, che sicuramente i colleghi conosceranno. In tale documento si afferma: « il problema non è quello di differenziare gli strumenti di intervento al nord rispetto al sud, ma, al contrario, di garantire una effettiva priorità meridionale attraverso un uso prioritario e maggioritario delle risorse verso il Mezzogiorno e limitando gli interventi al nord solamente verso situazioni di particolare ed eccezionale gravità occupazionale e sociale ». Da qui la netta richiesta dei sindacati perché la legge che stiamo discutendo preveda che la GEPI torni ad operare nel nord. Da qui, inoltre, il significativo parere unanime, adottato dalla Commissione lavoro della Camera, perché la GEPI operi anche nel centro-nord, un parere di cui – però – non si è voluto tener conto.

Le nostre proposte si muovevano lungo una linea profondamente meridionalista, che non fa del Mezzogiorno un ghetto speciale da trattare separatamente dal resto del paese. D'altro lato, si teneva conto delle stesse esigenze più complessive della GEPI, mirando al rafforzamento del suo ruolo, delle sue capacità di intervento, specie al sud, che sarebbero indubbiamente accresciute se l'ente finanziario pubblico fosse messo in condizioni di operare nelle più significative realtà industriali del paese, in base alle conoscenze, alle esperienze, ai rapporti e alla attività di managerialità che, via via, si determinano.

Sarà ancora una volta la forza delle cose, nel prossimo futuro, ad imporre, così come è successo tante volte nel passato, « leggine » di deroga alle disposizioni normative che questa Commissione si appresta a votare, per far intervenire la GEPI in aziende di particolari aree del centro-nord. Ma davvero si ritiene proprio possibile che in tutto il centro-nord non debbano esistere ed operare strumenti pubblici di intervento per le aziende in crisi ?

Vi è un'altra critica che vorrei formulare nei confronti delle vostre decisioni, a tale riguardo. Essa è quella di non aver considerato la questione GEPI alla luce della riforma più complessiva dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ci dobbiamo interrogare sulla opportunità di mantenere la GEPI in vita per il solo Mezzogiorno, dal momento che la legge di riforma dell'intervento straordinario, che ci apprestiamo a discutere in questo ramo del Parlamento, prevede un riordino di tutti gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno stesso.

Nei criteri indicati per questo riordino, sono contenuti quegli stessi aspetti sui quali si intende indirizzare l'operato della GEPI.

Potremmo chiederci se non sia più conveniente avere nel sud, al posto di tre organismi finanziari per la promozione di attività economiche e produttive, un solo ente finanziario che, in questo caso, come propone la federazione sindacale unitaria, potrebbe strutturarsi in due direzioni operative: la prima dedicata ai salvataggi industriali, la seconda alle attività di reindustrializzazione e di *job creation*. Si eliminerebbero, in questo modo, le ripetute polemiche che tutti sappiamo, ad esempio, esistere tra la FIME e la GEPI circa la validità di rispettivi interventi adottati. Inoltre – e soprattutto – si darebbe vita, senza perdere alcuna esperienza acquisita, ad una tecno-struttura finanziaria di notevoli possibilità.

Da questo insieme di considerazioni, sia pur circoscritte ad un solo aspetto della questione, a nome del gruppo comunista al quale appartengo, non posso che preannunciare il mio voto contrario.

Tuttavia, prima di concludere questo mio intervento, desidero sottolineare alcuni altri punti.

In primo luogo, non siamo pregiudizialmente contrari alla possibilità che la GEPI estenda il proprio ruolo assumendo caratteristiche di agenzia nazionale. Peraltro, già le leggi n. 784 e 684 assegnavano alla GEPI questo compito per la rioccupazione dei lavoratori delle cosiddette « aziende scatola » e sappiamo quan-

to poco la GEPI sia stata in grado di fare in questo campo.

Per questo motivo avremmo voluto che il compito di mantenere il ruolo assegnato alla GEPI nell'articolo 2, cioè nei territori del Mezzogiorno, fosse più circoscritto a specifiche aree di crisi ed investito da processi di ristrutturazione industriale con conseguenze negative sulla occupazione. Aver respinto una tale ipotesi rientra in quella filosofia, già criticata, che opera un distacco della GEPI dalle sue possibilità reali di intervento a favore dell'occupazione.

Di fatto, in qualche modo si muta la natura della GEPI proprio nei suoi aspetti più qualificanti.

In secondo luogo, lo stesso discorso vale anche per gli interventi GEPI nelle cosiddette « aree prodotto » del centro-nord. A parte la constatazione che la deroga in questo caso mantenuta agli interventi di cui all'articolo 2 appare veramente in contraddizione con quanto affermato dalla maggioranza e dal Governo per respingere i nostri emendamenti e correggere il testo unificato, gli stessi interventi previsti avrebbero dovuto essere circoscritti maggiormente in aree di particolare crisi e anche tenendo conto delle eventuali partecipazioni GEPI in atto.

Ci sembra francamente velleitaria l'impostazione contenuta nel quarto comma dell'articolo 3 che, oltre tutto non è neanche garantita da specifici ed adeguati finanziamenti.

In terzo luogo, riteniamo un errore non aver impegnato i principali enti di gestione delle partecipazioni statali azionisti della GEPI ad operare con la GEPI stessa un coordinamento complessivo per quelle iniziative in grado di consentire la promozione e l'individuazione di occasioni di lavoro.

La stessa mozione sull'occupazione, approvata recentemente dalla Camera, indica questa necessità di coordinamento.

A nostro giudizio, perdiamo l'opportunità di intervenire in questo campo di azione delle partecipazioni statali nonché quella di favorire un'azione della GEPI corrispondente alle sue finalità.

La quarta osservazione riguarda il coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori nel controllo della operatività della GEPI, controllo che, a nostro giudizio, è assolutamente insufficiente, limitato com'è alla relazione annuale della GEPI, trasmessa anche ai sindacati e sulla quale essi esprimono le loro osservazioni.

È pur sempre questo un punto di notevole importanza. Tuttavia, ben altro sarebbe stato il ruolo dei lavoratori se i piani di risanamento delle aziende da parte della GEPI fossero stati sottoposti a verifiche periodiche degli stessi lavoratori, in relazione al loro stato di avanzamento.

Un diretto coinvolgimento dei lavoratori nell'opera di risanamento delle aziende in cui sono occupati assicurerebbe maggiore possibilità di successo all'operazione; sarebbe un formidabile strumento di controllo democratico sull'operato della GEPI capace di impedire speculazioni ed affarismi purtroppo non assenti negli interventi GEPI.

Ancora una volta risulta incomprensibile il comportamento di una certa parte della maggioranza che ha respinto un emendamento da noi presentato, ben sapendo di trovarci alla vigilia di indispensabili provvedimenti legislativi a sostegno dei diritti di informazione dei lavoratori. D'altra parte, l'esperienza del protocollo IRI-sindacati ed il caso SME dimostra la necessità di introdurre norme legislative sul diritto dei lavoratori di partecipare e di controllare i processi produttivi. Purtroppo, la maggioranza ha preferito ignorare l'occasione che ci si presentava con questo provvedimento sulla GEPI.

Infine, nel riaffermare il voto contrario del gruppo comunista, non posso negare gli elementi di validità contenuti nel testo al nostro esame, che si sforzano di indirizzare l'azione della GEPI verso interventi non più di sola assistenza ai lavoratori, ma di politica industriale.

Non possiamo certamente essere rimproverati di aver assunto atteggiamenti tendenti a favorire una continuità negativa del ruolo GEPI, dovuto alla assenza di precisi strumenti per il governo del mercato del lavoro.

Siamo convinti dell'importanza assegnata ai problemi della politica di salvataggio industriale con la presentazione di progetti di legge, fra loro coordinati, riguardanti appunto la GEPI. A tale proposito, debbo sottolineare la necessità di rivedere e correggere la legge Prodi e la legge sulla cooperazione.

A questo punto, non ci rimane che rammaricarci per il modo distorto e poco corrispondente alle esigenze del paese con cui si è giunti all'approvazione di questo provvedimento. Siamo certi che il prossimo futuro dimostrerà la validità di quanto abbiamo fino ad ora sostenuto.

GIUSEPPE FACCHETTI. Le osservazioni che farò si muovono in uno spirito diametralmente opposto a quello manifestato dai colleghi Giovannini e Picchetti. Tuttavia, non ho alcuna esitazione a rivendicare al gruppo liberale un piccolo merito, quello di aver consentito un maggior approfondimento del testo al nostro esame, a dimostrazione del fatto che talvolta il prolungamento di un *iter* legislativo non dà risultati negativi. Forse il provvedimento riguardante l'attività della GEPI avrebbe potuto essere approvato già da tempo, ma sicuramente non sarebbe stata una buona legge se non si fosse proceduto ad un ulteriore approfondimento del disegno e delle proposte di legge in materia.

Siamo convinti che aver costretto la Commissione a ricercare una migliore formulazione del testo – in particolar modo dell'articolo 2, sul quale si fonda l'intero provvedimento – ci consenta oggi di manifestare una certa soddisfazione per aver creato uno strumento facilmente utilizzabile per una moderna politica che non abbia nulla più a che fare con gli interventi di tipo assistenziale che tanti guai hanno originato, nel decennio scorso, al sistema economico nazionale.

Contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi comunisti, ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 2, approvata dalla Commissione, consenta di recuperare al mercato e alla efficienza industriale alcune aziende in crisi.

D'altra parte, l'idea che ci ha mossi era quella di evitare la creazione di una nuova specie di ente di gestione con fini assistenziali indefiniti nel tempo, anche perché si doveva tener conto delle risorse a nostra disposizione.

Tuttavia, pur soddisfatti del risultato raggiunto oggi in Commissione, non dimentichiamo che la GEPI fin dal 1983 è costata 2.500 miliardi di lire e che dal 1983 in poi le erogazioni di fondi sono state in misura assai superiore, tanto che si è dovuti intervenire con una certa rapidità per frenare questa emorragia di fondi.

Abbiamo ritenuto di fare dell'emendamento all'articolo 2 il punto di crisi perché da una parte la questione poteva essere considerata di tipo nominalistico, dall'altra – come hanno confermato le osservazioni dei colleghi Giovannini e Picchetti – si doveva evitare lo stravolgimento del ruolo assegnato alla GEPI, che è quello di difesa e di sostegno dell'occupazione. Quest'ultimo è un obiettivo che tutti abbiamo a cuore, ma noi intendiamo raggiungerlo non attraverso strumenti di tipo assistenziale, bensì attraverso provvedimenti di vera e propria politica industriale e del lavoro, a cominciare da una nuova visione del concetto della mobilità del lavoro, da una riforma della Cassa integrazione fino ad altre questioni contenute nel provvedimento in esame. Per esempio, l'eccezione per le cosiddette « aree-prodotto » va nella direzione giusta, quella cioè di cercare di valorizzare ciò che di positivo e di efficiente può emergere nel sistema economico italiano, senza proteggere e coprire con il velo dell'assistenzialismo una situazione che non si poteva più prorogare.

Per questo motivo il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento, rivendicando il merito di aver contrastato una impostazione che ci avrebbe condotti in una direzione diversa, con un modo di concepire i problemi dell'economia che è quello disastroso degli anni settanta. La GEPI, certamente riportata ai

suoi motivi ispiratori originari, restituendo cioè al mercato aziende temporaneamente in crisi (e a questo proposito contraddico le considerazioni dell'onorevole Giovannini) può essere uno strumento positivo.

So benissimo che vi saranno tentazioni verso eccezioni, « leggine » e nuove spinte in senso opposto, ma le respingeremo quando verrà il momento di occuparsene, così come è stato necessario respingere una riforma della GEPI che sarebbe stata arretrata rispetto ai nuovi orientamenti della politica industriale del paese.

VITO NAPOLI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento. Si tratta di un testo che non è stato facile costruire, in quanto gli interessi, soprattutto territoriali più che industriali, non sono pochi e sono certamente riconosciuti e legittimi.

La maggioranza ed il gruppo della democrazia cristiana hanno ritenuto importante limitare l'intervento della GEPI al Mezzogiorno, non tanto per indirizzarci nuove risorse finanziarie (le quali, d'altra parte, non modificano la grande dicotomia che caratterizza gli investimenti del nostro paese), quanto soprattutto per rendere operante lo strumento GEPI laddove non possono esistere per un lungo periodo condizioni autopropulsive di sviluppo industriale, laddove cioè vi sono condizioni di diseconomicità non solo finanziaria, ma anche culturale e manageriale. In questo senso l'intervento perde il significato assistenzialistico, pur in presenza di una GEPI che potrà muoversi in situazioni di crisi anche nelle zone al di fuori del Mezzogiorno, ma certamente in via eccezionale e straordinaria.

Credo che se si fosse previsto un intervento ordinario da parte della GEPI al di fuori del Mezzogiorno (come era stato richiesto dal gruppo comunista e da altre parti politiche) tale intervento sarebbe stato effettuato soltanto laddove la struttura industriale già esiste, come dimostrano le vicende accadute in passato.

D'altra parte, non lamenterei molto l'assenza dell'intervento ordinario della GEPI fuori dal territorio meridionale, perché tutte le leggi di incentivazione industriale, tutte le leggi che sorreggono il sistema industriale nel nostro paese guardano sempre al di fuori del Mezzogiorno. Da una statistica della Banca d'Italia emerge che il 62 per cento del credito industriale agevolato (compresa la legge a favore del Mezzogiorno) va al 35 per cento della popolazione in cinque regioni che non appartengono all'Italia meridionale.

Ci troviamo di fronte certamente ad una riforma che tende a muoversi sui processi industriali, non solo su quelli assistenziali del « parcheggio » disoccupazionale. Si tratta di un provvedimento che offre alla GEPI nuovi strumenti di intervento; ci si chiede se riuscirà ad utilizzarli. Noi speriamo e crediamo di sì, perché l'esperienza della GEPI non è del tutto negativa in un sistema nel quale il gioco del mercato prevale su quello del dirigismo produttivo diretto alla difesa dell'esistente.

Desidero dire all'onorevole Giovannini che l'occupazione si difende realizzando strumenti operativi tali da consentire l'inserimento nel gioco dello sviluppo economico; in questo senso la occupazione è al centro del nostro interesse politico e di questo provvedimento; non c'è altro modo per affrontare questo problema.

Non si inventano le industrie, ma si inventano dei tentativi in un sistema di mercato libero che ormai non è solo dell'occidente. Il provvedimento consentirà di muoversi in questa direzione; per questo il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo chiedo di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 94, comma secondo, del Regolamento, al coordinamento formale del testo.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (1817) e proposte di legge Macciotta ed altri (387); Napoli ed altri (1207) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA » (1817-387-1207):

Presenti e votanti . . . 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari . . . 14

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Corsi, Cresco, Donazzon, Facchetti, Giovannini, Graduata, Grassucci, Guerrini, Marzo, Napoli, Nucara, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Ricotti, Righi, Rossi, Sacconi, Salerno, Sangalli, Sastro, Seppia, Serafini, Tedeschi, Viscardi.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO